



## AVVISO PUBBLICO

### **Accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia**

La Giunta Regionale, con Deliberazioni n. 34 del 29 gennaio 2019 “Sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia. Apprezzamento” e n. 459 del 13 Dicembre 2019 “Sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia. Modifica ed integrazione”, ha adottato il nuovo modello di accreditamento in coerenza con quanto disposto dal D.M. n. 3 del 11/01/2018, in attuazione dell'art. 12, c.1, del D.lgs. 150/2015 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c. 3, della l. 10 Dicembre 2014, n. 183*”, ove vengono definiti i nuovi criteri per l'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro, secondo i principi del citato art. 12, c.1, del D.lgs. 150/2015 ed art. 7 del D.lgs. n. 276 del 2003.

Il nuovo modello di accREDITAMENTO si inserisce in una programmazione integrata dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, ed al fine di ottenere una più efficace collaborazione tra il pubblico e il privato, un maggiore tutela degli utenti, nonché un necessario adeguamento al sistema di accREDITAMENTO vigente in materia di servizi per il lavoro secondo le nuove prescrizioni contenute nel D.M. n. 03 del 11/01/2018, il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative dirama il presente avviso, in virtù del quale verrà istituito l'elenco dei soggetti accREDITATI all'erogazione di servizi per il lavoro per la Regione Siciliana

#### **Normativa di riferimento**

- Lo Statuto della Regione Siciliana;
- Le leggi regionali 29 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2;
- La legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e successive modificazioni;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni", come modificato dal D.P. Reg. 3 agosto 2017, n. 18;
- Il regolamento interno della Regione Siciliana;
- Il Decreto Legislativo n. 10 settembre 2003, n. 276 recante: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare, l'art. 7 “AccREDITamenti”;

- L'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.
- L'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 rep. n. 141/CSR e il suo rinnovo per l'annualità 2017, intervenuto in data 22 dicembre 2016, rep. n. 238/CSR.
- L'Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 21 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
- La Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 20 marzo 2015 di approvazione delle "Linee guida per l'accreditamento dei Servizi per il Lavoro";
- Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante: "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c.3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 12 "Accreditamento per i servizi per il lavoro";
- La L.R. 17 maggio 2016, n. 8, recante: "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni Varie;
- Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n. 3, recante: "Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 166 del 10 aprile 2018: "Creazione rete servizi per il lavoro – Apprezzamento";
- L'Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della formazione professionale del 23 luglio 2018;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 34 del 29 gennaio 2019 "Sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia. Apprezzamento";
- La legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
- Il D.D.G. n. 3620 del 30/10/2019 di approvazione dell'Avviso relativo al nuovo sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia;
- Il D.D.G. n. 4155 del 26/11/2019 di revoca dell'Avviso relativo al nuovo sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 459 del 13 dicembre 2019 "Sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia. Modifica ed integrazione";

## **Art. 1**

### **(Oggetto e ambito di applicazione)**

Il presente documento definisce i requisiti per l'accreditamento dei servizi per il lavoro in Sicilia, secondo i principi individuati dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di garantire servizi di qualità agli utenti, attraverso il raccordo tra politiche attive del lavoro, sviluppo del territorio, imprese e formazione ed il potenziamento di reti di partenariato pubblico/privato, atte alla creazione di un sistema unico di servizi per il lavoro e a favorire una risposta efficace per sostenere lo sviluppo del capitale umano e la crescita qualitativa e quantitativa dell'occupazione.

## **Art. 2** **(Definizioni)**

L'accREDITAMENTO è la procedura mediante la quale la Regione Siciliana riconosce ad un operatore (pubblico o privato) la possibilità di erogare i servizi per il lavoro, nel proprio ambito regionale, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro con riferimento ad incontro fra domanda ed offerta di lavoro.

Il soggetto accreditato eroga i servizi per il lavoro nel rispetto delle normative nazionali e regionali, e secondo i principi di legalità, non discriminazione, buon andamento, trasparenza ed imparzialità.

I servizi per il lavoro si identificano nelle seguenti attività:

- Orientamento specialistico;
- Accompagnamento al lavoro;
- Avviamento alla formazione;
- Promozione di tirocini extracurricolari;
- Informazione su incentivi all'occupazione;
- Promozione di prestazioni socialmente utili;
- Supporto all'autoimpiego;
- Attività di incontro domanda/offerta di lavoro (cd matching).

## **Art. 3** **(Destinatari)**

I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro sono operatori pubblici (Centri per l'Impiego, Università, Consorzi Universitari, Camere di Commercio, Istituzioni scolastiche statali o non statali) e privati (persone giuridiche).

I Centri per l'impiego sono accreditati *ope legis* e, pertanto, sono esonerati dalla presentazione della richiesta di accreditamento.

## **Art. 4** **(Requisiti generali per l'accREDITAMENTO regionale)**

In attuazione ai principi di cui all'art. 4 del Decreto n. 3/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i soggetti accreditati devono dotarsi di un codice etico, nonché devono avere un proprio sito internet, una casella di posta elettronica ufficiale per le comunicazioni con gli utenti e una casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione.

## **Art. 5** **(Requisiti di ammissibilità di carattere giuridico-finanziario)**

I soggetti che intendono accreditarsi presso la Regione Sicilia quali enti per l'erogazione di servizi per il lavoro, alla data della presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere un capitale sociale minimo versato non inferiore a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le società di capitali al fine di garantire la solidità economica; in alternativa, per le società cooperative, avere un patrimonio netto non inferiore ai valori ivi previsti;
- b) possedere una dichiarazione da parte di un Istituto di Credito che attesti la solidità economica per i soggetti diversi dalle società di capitali, dalle società cooperative e dalle amministrazioni pubbliche come previsto dall'art. 1 del D.L.gs n. 165 del 30/03/2001;

- c) avere uno statuto che prevede le attività per cui si chiede l'accreditamento, ad eccezione degli enti pubblici, delle università e delle istituzioni scolastiche;
- d) avere almeno una sede operativa situata nel territorio in cui si richiede l'accreditamento;
- e) comunicare alla data di presentazione della domanda il referente organizzativo avendo cura di indicarne le generalità (dati anagrafici, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico);
- f) l' assenza in capo al soggetto richiedente e ai relativi amministratori, direttori e legali rappresentanti di:
- i. condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416 bis del codice penale o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro e legislazione sociale;
  - ii. sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  - iii. sottoposizione a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646 o ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- g) avere il bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili, eccezione fatta per gli enti pubblici e per quegli enti che per forma giuridica non sono tenuti ad assoggettare il loro bilancio a revisione contabile. Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Elenco dei soggetti accreditati;
- h) non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non essere sottoposto a procedure concorsuali;
- i) essere in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali;
- j) essere in regola con le disposizioni di legge in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità;
- k) applicare gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative, nonché osservare la normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere.

#### **Art. 6 (Requisiti strutturali)**

I soggetti che richiedono l'accreditamento alla data della presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti strutturali:

- conformità delle sedi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
- conformità delle sedi alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- conformità delle sedi alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilità per le persone con disabilità;
- dotazione, nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali idonei allo svolgimento delle attività, in coerenza con il servizio effettuato;

- garanzia di una fascia di 20 ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico articolati almeno in quattro giorni;
- presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa, uno dei due operatori deve essere obbligatoriamente un orientatore;
- presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore;
- indicazione visibile all'esterno dei locali della targa con l'indicazione dell'amministrazione che ha rilasciato l'accreditamento e l'orario di apertura al pubblico;
- indicazione visibile all'interno dei locali degli estremi del provvedimento di accreditamento e il nominativo del responsabile della unità organizzativa;
- possesso della documentazione attestante l'affidabilità e qualità con riferimento al processo di erogazione dei servizi (certificazione ISO);
- spazi idonei e conformi all'attività di accoglienza ed informazione per lo svolgimento di colloqui individuali nel rispetto dell'informativa sulla privacy;
- dotazione di postazioni informatiche e rete internet.

Eventuali aperture di sedi operative a carattere temporaneo potranno essere autorizzate dall'Amministrazione, previa specifica richiesta, purchè le stesse siano in possesso dei requisiti strutturali di cui al presente articolo, nonché dei requisiti inerenti le figure professionali di cui all'articolo 7. L'Amministrazione si determinerà entro cinque giorni dalle richieste.

#### **Art. 7**

##### **(Requisiti delle figure professionali)**

Organizzazione strutturale dei richiedenti l'accreditamento alla data della presentazione della domanda:

1. presenza di figure professionali con almeno 5 anni di comprovata esperienza in materia di politiche attive, in alternativa, il soggetto richiedente deve possedere un'esperienza nei servizi per il lavoro di almeno due anni;
2. almeno un operatore deve essere dipendente con contratto di lavoro subordinato nel rispetto della Contrattazione Collettiva Nazionale e non può essere impegnato in più di due sedi;
3. impegno all'utilizzo nel caso di attività finanziaria con risorse pubbliche per l'erogazione delle politiche attive dei soggetti iscritti nell'elenco unico ad esaurimento di cui all'ex articolo 13 delle l.r. n. 8/2016 in conformità a specifico accordo da sottoscrivere con l'Assessorato regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro.

#### **Art. 8**

##### **(Procedura di accreditamento)**

Il Dipartimento Lavoro si dota di una piattaforma web dedicata alla procedura telematica di accreditamento e di un successivo elenco degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro.

La procedura di accreditamento avverrà esclusivamente tramite piattaforma web dedicata.

Il sistema di accreditamento avrà una durata di 3 anni durante la quale la Regione, ne verificherà l'efficacia, monitorando e valutando le attività svolte dai soggetti accreditati tramite un set di indicatori specifici sulla performance e sulla qualità dei servizi.

Per la valutazione dell'ammissibilità delle domande e del possesso dei requisiti dichiarati verrà istituita apposita commissione.

Le istanze di accreditamento potranno essere presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico, che prevede una procedura aperta a sportello con scadenze trimestrali ed emissione del decreto di accreditamento nel trimestre successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. In fase di prima applicazione le istanze che perverranno a seguito di avviso pubblico

saranno esitate nell'arco temporale massimo di trenta giorni in uno con l'istituzione dell'elenco dei soggetti accreditati.

L'affidamento dei servizi per il lavoro ai soggetti accreditati sarà disposto attraverso procedure di evidenza pubblica. I soggetti accreditati o in corso di accreditamento, che parteciperanno agli avvisi dovranno in fase di adesione indicare il numero ed i relativi profili degli operatori iscritti nell'elenco ex articolo 13 della l.r. n. 8/2016 di cui intendono avvalersi. Il mancato rispetto di tale condizione determina l'applicazione di quanto indicato all'articolo 11.

I soggetti accreditati confermeranno, ogni tre anni, al Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative il possesso dei requisiti, di cui ai precedenti articoli.

L'accREDITAMENTO del soggetto richiedente decorrerà dalla data dell'atto amministrativo di adozione dell'elenco.

Presso il Dipartimento lavoro verrà istituito l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro che verrà pubblicato sul sito istituzionale dello stesso.

#### Art. 9

##### **(Modalità e termini per la presentazione delle domande di accreditamento)**

La domanda di accreditamento, sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente, redatta secondo modello All.1, deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, attraverso una piattaforma web dedicata che sarà resa disponibile dall'Amministrazione dalla data di apertura delle finestre di ricezione delle istanze sino alla data di chiusura delle stesse. Con apposito avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento del Lavoro, all'indirizzo [http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR\\_DipLavoro](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro), almeno cinque giorni prima dell'apertura della prima finestra, si darà comunicazione agli interessati del link web della piattaforma attraverso la quale presentare le istanze.

La prima finestra di ricezione delle istanze è aperta dalle ore **09.00 di giorno 20 Gennaio 2020 sino alle ore 09.00 di giorno 20 Febbraio 2020**.

Le finestre vengono aperte con cadenza trimestrale dalla data di chiusura della finestra precedente. Le date di apertura e chiusura delle finestre diverse dalla prima vengono comunicate con avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento del Lavoro, al link sopra indicato, almeno cinque giorni prima della data di apertura di ogni singola finestra.

Per informazioni, sarà possibile inviare richieste all'indirizzo mail che sarà comunicato in uno all'avviso di comunicazione dell'indirizzo web della piattaforma di accreditamento.

**I soggetti già accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso, hanno l'obbligo di presentare nuova istanza secondo la procedura di cui al presente avviso, fermo restando il mantenimento dell'accREDITAMENTO, e quindi la possibilità di erogare i servizi per il lavoro, sino alla conclusione dell'iter istruttorio di ammissibilità o meno dell'istanza.**

#### Art. 10

##### **(Modalità di verifica e approvazione delle domande di accreditamento)**

Successivamente alla data di chiusura di ogni singola finestra, viene nominata specifica commissione per la valutazione della ricevibilità ed ammissibilità delle domande e la verifica dei requisiti. La commissione viene nominata con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro.

La commissione, entro venti giorni dalla chiusura della finestra temporale rileva la ricevibilità delle istanze pervenute e verifica in capo ai richiedenti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 del presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene individuato a seguito di idoneo provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro a seguito della pubblicazione del presente avviso.

Nell'ambito dell'attività di istruttoria delle domande di accreditamento, il Dipartimento Lavoro si riserva di richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti, ai sensi dell'art. 2, c.7, della citata L. 241/90.

Le domande di accreditamento sono ritenute ricevibili se:

- presentate esclusivamente secondo le modalità previste in precedente art. 9;
- presentate entro i termini di apertura/chiusura delle finestre di riferimento.

Le domande di accreditamento sono ritenute ammissibili se:

- complete di tutte le informazioni richieste secondo la procedura web all'uopo predisposta;
- presentate da soggetti in possesso dei requisiti indicati ai precedenti artt. 4, 5, 6 e 7.

In caso di positivo esito della procedura di verifica dei requisiti, viene riconosciuto l'accredimento dei soggetti richiedenti e aventi titolo attraverso apposito decreto dirigenziale. La pubblicazione del citato provvedimento di accreditamento sul sito web del Dipartimento Lavoro ha valore di notifica a tutti gli effetti ai soggetti interessati.

Nel caso in cui non sussistano i requisiti per l'accredimento, il Dipartimento del Lavoro, entro i venti giorni previsti per i termini di verifica dei requisiti, comunica al soggetto interessato i motivi ostativi al rilascio del provvedimento di accreditamento. Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/090, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto, esclusivamente via PEC, le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Le suddette osservazioni vengono esaminate dalla commissione entro i successivi 10 giorni dalla ricezione delle stesse, concludendosi l'iter o con il riconoscimento dell'accredimento del soggetto richiedente o con comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

Tutti i soggetti destinatari del provvedimento di accreditamento sono inseriti in un elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia pubblicato e aggiornato sul sito istituzionale del Dipartimento Lavoro.

Tutti i dati di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento delle procedure di cui al presente avviso sono trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati e tutela della privacy.

## **Art. 11**

### **(Sospensione, revoca e sanzioni)**

I requisiti previsti per l'ottenimento dell'accredimento ai servizi per il lavoro devono essere mantenuti. A tal fine il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative accerta il possesso dei requisiti per l'accredimento, disponendo, a tal fine, adeguati controlli, anche in loco.

In caso di accertamento di eventuali difformità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento rispetto alle disposizioni attuative previste, l'amministrazione competente comunica al soggetto interessato l'irregolarità riscontrata, assegnando un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni e non superiore a 30 giorni, per sanare la situazione di irregolarità. In caso di mancato adeguamento rispetto alle prescrizioni, l'amministrazione sospende l'accredimento per

un periodo di durata non superiore a tre mesi, comunicando l'avvenuta sospensione anche alle altre amministrazioni.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, altresì, nei casi in cui il soggetto accreditato abbia mutato, senza preventiva comunicazione all'Amministrazione, la propria situazione in relazione ad uno o più requisiti o elementi dichiarati in fase di accreditamento.

In caso di recidività rispetto alle prescrizioni di cui sopra, la sospensione ha una durata massima di sei mesi.

In caso di sospensione, il soggetto accreditato non può continuare a svolgere attività finanziate da amministrazioni pubbliche che presuppongono l'accreditamento. L'amministrazione competente assegna le attività già finanziate al soggetto revocato, ad altri soggetti che abbiano partecipato alla medesima procedura pubblica, con atti di evidenza pubblica.

Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative dispone la revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'Albo regionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi:

- mancato adeguamento alle prescrizioni entro i termini in caso di sospensione per accertamento di difformità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento e nei casi in cui il soggetto accreditato abbia mutato, senza preventiva comunicazione all'Amministrazione la propria situazione in relazione ad uno o più requisiti o elementi dichiarati in fase di accreditamento (art. 9 commi 2 e 3);
- gravi irregolarità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento;
- accertata mancanza dei requisiti dichiarati.

In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto non può presentare una nuova domanda di accreditamento nei dodici mesi successivi al provvedimento di revoca.

## **Art. 12**

### **(Obblighi dei soggetti accreditati)**

I soggetti accreditati hanno l'obbligo di:

- fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e datori di lavoro che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- svolgere i propri servizi senza oneri per gli utenti, ad esclusione dei datori di lavoro nei casi in cui operino in assenza di fondi pubblici;
- comunicare qualsiasi variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento;
- alimentare il Sistema Informativo del Lavoro della Regione Sicilia e qualsiasi altro sistema utilizzato dalla Regione per la gestione delle diverse fonti di finanziamento, al fine di trasmettere ogni informazione necessaria per la gestione, il controllo e il monitoraggio dei servizi e delle politiche regionali da loro erogate, secondo le modalità definite dalla Regione e ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia;
- interconnettersi con il sistema nazionale informativo unitario delle politiche del lavoro, nonché inviare all'ANPAL ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
- garantire un aggiornamento costante degli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi;
- comunicare tempestivamente ai Centri per l'Impiego l'eventuale rifiuto da parte di un utente, senza giustificato motivo, di un'offerta di lavoro, ovvero tutti quei casi di mancata presentazione ad una convocazione senza motivazione.

### Art. 13

#### (Sistema di monitoraggio e valutazione)

Il Dipartimento Lavoro prevede un capillare controllo e verifica delle azioni svolte dai soggetti accreditati, tramite i propri organi periferici.

Entro 30 giorni dall'approvazione delle procedure di accreditamento viene istituito un set di indicatori specifici per il monitoraggio e la valutazione di ciascun soggetto accreditato.

Il Dipartimento Lavoro sperimenta, tramite l'utilizzo degli indicatori, un sistema di rating volto all'effettiva valutazione di target annuali e/o capacità di realizzazione degli obiettivi presenti all'interno dei diversi avvisi, così facendo sarà possibile individuare una platea di operatori del mercato del lavoro in regime di concorrenza secondo criteri oggettivi di utilizzo anche delle risorse pubbliche.

Il sistema di monitoraggio e valutazione è finalizzato a misurare efficacia, efficienza e qualità del sistema complessivo dell'offerta dei servizi per il lavoro. Tale strumento si inserisce nel processo di accreditamento quale leva per il miglioramento continuo ed orientamento verso standard di qualità elevati nell'erogazione dei servizi per il lavoro.

Gli operatori accreditati sono obbligati a fornire le informazioni e i dati richiesti dal sistema di monitoraggio con fedeltà e tempestività, secondo le modalità previste dal sistema stesso e, in particolare, attraverso l'interconnessione con i sistemi informativi regionali.

I dati di monitoraggio e della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi affidati saranno resi pubblici dai competenti servizi.



IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott.ssa Francesca Garoffolo